

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 894-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1996

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica  
col Ministro delle pubblica istruzione  
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  
e col Ministro per i beni culturali e ambientali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1996

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica di un accordo simile, nell'impostazione e nei contenuti, a numerosi accordi di collaborazione culturale già firmati e ratificati con molti paesi. Esso viene incontro alle attese della importante comunità italiana residente in Venezuela, in particolare per quanto riguarda il mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dai rispettivi paesi.

L'accordo di cooperazione culturale in esame, firmato a Caracas il 17 ottobre 1990, nasce dall'accordo quadro di cooperazione firmato a Roma il 4 giugno 1990. Lo scopo è quello di favorire la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e di stimolare la cooperazione culturale e artistica fra i due paesi.

L'accordo prevede facilitazioni per il funzionamento degli istituti culturali (pubblici e privati) operanti nei due paesi ed elenca «ad abundantiam», come dice la stessa relazione ministeriale, tutte le forme di collaborazione e di scambio culturale che le due parti desiderano favorire compresi gli scambi di personale culturale, docenti, studenti, ricercatori, artisti. A questo fine è importante la mutua protezione concessa dalle due parti alle opere pubblicate o divulgate nei due paesi. È finalmente prevista la pos-

sibilità, da stabilirsi con accordi specifici, di scambi fra istituzioni culturali, quali biblioteche, musei ed altre istituzioni.

Il disegno di legge in questione contiene anche, nella relazione tecnica allegata, previsioni di spesa dettagliate ma quantitativamente poco significative ed anche un po' illogiche: per esempio nella legge in questione è prevista la spesa di 25 milioni di lire a sostegno delle attività degli istituti italiani in Venezuela (quali, però?), mentre questa cifra, già esigua, viene raddoppiata per finanziare corsi di aggiornamento non meglio specificati per il personale italiano.

Ancora maggiori sono le perplessità di fronte alla relazione tecnica per quanto riguarda l'articolo 8 del trattato: qui vengono elencate specifiche voci di spesa che - sembra - potrebbero costituire addirittura un impedimento a scelte utili, mirate, di volta in volta, ad una proficua attuazione di tale articolo.

Dopo i chiarimenti dati dal Governo in sede di Commissione circa la destinazione delle risorse previste, considerando che l'Accordo risale al 1990 se ne raccomanda la sollecita approvazione.

DE ZULUETA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

**sul disegno di legge**

2 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: RIPAMONTI)

**sul disegno di legge**

1° ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1996 e in lire 405 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



